



ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna - di seguito Camera di commercio -, nell'ambito dell'iniziativa di sistema "La doppia transizione, digitale ed ecologica", approvata con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 con l'utilizzo del 20% delle risorse del diritto annuale, in considerazione del recente recepimento della Direttiva Europea 2022/2555 in tema di Cyber Security, nonché in un'ottica di sensibilizzazione delle imprese verso la logica dell'adozione degli standard europei per la rendicontazione sostenibile, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, l'iniziativa "Bando voucher digitali edizione 2025" si prefigge i seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie digitali avanzate, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business, anche green oriented;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, riducendo i consumi e le emissioni di gas-clima-alteranti;
 - per le MPMI impegnate nella transizione digitale ed ecologica, questi due temi possono e devono essere combinati insieme. Il bando vuole anche favorire interventi di digitalizzazione che riescano a rendere meglio sostenibili i settori più impattanti legati a energia, trasporti, industria, edilizia e agricoltura attraverso l'applicazione dei principi di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Gli interventi di innovazione digitale ed ecologica - e le relative spese di cui all'art. 6 - dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi - ed eventualmente una o più tecnologie dell'Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.

Elenco 1

- a) INTELLIGENZA ARTIFICIALE¹ (**Tecnologia prioritaria**);
- b) SOLUZIONI DI CYBER SECURITY E BUSINESS CONTINUITY² (**Tecnologia prioritaria**);
- c) ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIVA (COBOT, manipolatori multifunzionali riprogrammabili dall'operatore controllati automaticamente, destinati ad essere utilizzati in applicazioni di automazione o ad assistere il lavoro umano. Non macchine automatiche o macchine utensili, non torni, frese, macchine CNC, non automazioni, strumentazioni o robot industriali);
- d) INTERFACCIA UOMO-MACCHINA (per il comando di macchinari e per ricevere informazioni da essi. Soluzioni digitali che permettano, anche in modo intuitivo e guidato, il governo delle lavorazioni, la valutazione del loro stato, la soluzione di eventuali malfunzionamenti);

¹ Vedi appendice in calce al bando

² Vedi appendice in calce al bando

- e) MANIFATTURA ADDITIVA E STAMPA 3D (tecnologia digitale per la realizzazione di oggetti tridimensionali attraverso il progressivo deposito di strati di materiali);
- f) PROTOTIPAZIONE RAPIDA (tecnologie che consentono di ottenere prototipi di produzioni di serie in modo rapido ed economico, es. stereolitografia, sinterizzazione laser, ecc. e, in ambito digitale, software per la creazione rapida di wireframe o mockup);
- g) INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE (insieme degli oggetti fisici che dispongono della tecnologia per rilevare e trasmettere attraverso internet informazioni sul proprio stato o su quello dell'ambiente esterno);
- h) HIGH PERFORMANCE COMPUTING - HPC, FOG E QUANTUM COMPUTING (il ricorso ad elaborazione di grandissimi volumi di dati a velocità molto elevate, applicati, come esempio, alla ricerca di prodotti e/o nuove soluzioni che, richiedendo meno attività di sviluppo tradizionali e meno prototipi, accelerano i test e riducono drasticamente il time-to-market);
- i) BIG DATA E ANALYTICS (analisi di grandi insiemi di dati, incentrate sull'elaborazione di previsioni di accadimenti. L'analytics si focalizza su cosa è accaduto e cosa potrà avvenire nel futuro, con warning, segnalazioni e allarmi (es. manutenzione predittiva, scarti e deviazioni di lavorazioni). L'analisi dei dati rivela modelli, tendenze e associazioni che comportano miglioramenti sia nel percorso decisionale d'impresa che nei processi aziendali. L'insieme delle informazioni diventa cruciale nell'evoluzione e trasformazione dell'impresa. Non ricade in questa tecnologia la semplice raccolta dati visitatori di siti web, di keyword research o la gestione di archivi clienti, attività che indirizzando promozioni, ricerca e fidelizzazioni clienti, o per ottimizzazione di applicazioni e servizi web con fini promozionali e/o con attività di SEO/SEM, afferiscono ai "programmi di digital marketing", tecnologia presente in Elenco 2);
- j) BLOCKCHAIN (progetti per la registrazione delle transizioni, per la tracciabilità di prodotti, materie prime, lavorazioni e filiere, sia attraverso lo sviluppo di piattaforme di settore che l'adesione a piattaforme dedicate. Sono escluse applicazioni relative alle valute digitali. Es: <https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/IBM-MISE-2019-BC.pdf>);
- k) SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA NAVIGAZIONE IMMERSIVA, INTERATTIVA E PARTECIPATIVA (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D, tecnologie che consentono l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante l'aggiunta di informazioni elaborate e trasmesse a specifici device);
- l) SIMULAZIONE E SISTEMI CYBERFISICI (simulazioni virtuali del prodotto e/o servizio, del processo o dei materiali stessi, per ottimizzarli attraverso un "gemello digitale - digital twin". Es. analisi dei flussi di merci e materiali per simulazioni logistiche e per ottimizzazioni dei layout);
- m) INTEGRAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE (*Verticale*: condivisione digitale delle informazioni all'interno dell'azienda, lungo tutti i processi dell'impresa, dalla logistica interna fino ai servizi di post-vendita. Esempi: stato lavorazioni, giacenze, tracking, ecc. *Orizzontale*: integrazione digitale delle informazioni fra diversi impianti produttivi/commerciali/logistici, lungo l'intera filiera produttiva o supply chain, dai fornitori alla logistica esterna a valle);
- n) SOLUZIONI TECNOLOGICHE DIGITALI DI FILIERA PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN (es. sistemi per il Just in time, per l'azzeramento dei magazzini);
- o) SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, software gestionali per l'automazione del magazzino, software per l'integrazione tecnologica della produzione, consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, dirette all'analisi e all'attestazione dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali);
- p) SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA³;

Elenco 2

- q) SISTEMI DI PAGAMENTO MOBILE E/O VIA INTERNET (implementazione di sistemi cashless, wallet digitali nei propri progetti digitali, non i costi per l'impresa di tali servizi non funzionali al progetto, es. carte di credito aziendali);

³ Vedi appendice in calce al bando

- r) SISTEMI FINTECH (applicazione delle tecnologie digitali a prodotti e servizi finanziari es. smart contract, open banking, insurtech);
- s) SISTEMI EDI, ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (sistemi automatici di scambio dati fra il gestionale dell'impresa con quelli di fornitori e/o clienti. Ad esempio l'invio automatico di ordini di acquisto oppure di ordini di lavoro esterni, che ottengano la consistenza e l'allineamento dell'MRP-Manufacturing Resource Planning, del WIP-Work in Progress, dei magazzini);
- t) GEOLOCALIZZAZIONE (utilizzo dei dati di posizionamento geografico di oggetti per il miglioramento di servizi o la creazione di nuovi, es: tracciamento, ottimizzazioni logistiche, warning di prossimità, applicazione a servizi sul territorio, anche complementare ad altre tecnologie come IoT);
- u) TECNOLOGIE PER L'IN-STORE CUSTOMER EXPERIENCE (es. realtà aumentata con configuratori di prodotti, camerini digitali, casse automatizzate);
- v) SYSTEM INTEGRATION APPLICATA ALL'AUTOMAZIONE DEI PROCESSI (es. integrazione di differenti e distinte automazioni di processo);
- w) PROGRAMMI DI DIGITAL MARKETING (es. processi digitali di valorizzazione di marchi e segni distintivi - il cosiddetto "branding" - e per lo sviluppo commerciale verso i mercati, attività di indirizzamento di promozioni, ricerca e fidelizzazioni clienti, o di ottimizzazione di applicazioni e servizi web per fini promozionali e/o per attività di SEO/SEM);
- x) SISTEMI PER LO SMART WORKING E IL TELELAVORO (tecnologie implementate in azienda per consentire al lavoratore di poter lavorare da remoto con mezzi propri, es. rendere accessibile dall'esterno - in sicurezza - gestionale o database dell'impresa, linee dedicate, virtualizzazione del desktop-VDI, reti virtuali private-VPN, sistemi per il lavoro collaborativo, non la creazione di stabili postazioni di lavoro remote);
- y) SISTEMI DI E-COMMERCE (soluzioni che permettano piene funzionalità di acquisto, scelta fra più varianti, visibilità su disponibilità a magazzino e stato dell'ordine, spedizione, fatturazione ad es. collegati al gestionale dell'impresa o dei fornitori per dare l'effettiva giacenza o data di disponibilità, comprese le soluzioni di dropshipping. Non lo sviluppo del sito web dell'impresa che non contenga complete funzionalità di commercio elettronico);
- z) SOLUZIONI TECNOLOGICHE DIGITALI PER L'AUTOMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E/O DI VENDITA (es. vending machine, solamente se rispondenti ai requisiti di Impresa 4.0, interconnesse e integrate con il gestionale dell'impresa, pienamente governabili da remoto per la gestione di avvisi di blocco, malfunzionamenti, valutazione delle giacenze. Anche per questa tecnologia non macchine automatiche o macchine utensili, non torni, frese, macchine CNC, non automazioni, strumentazioni o robot industriali).

ARTICOLO 3 – NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto (voucher).
- I voucher saranno erogati dopo la verifica della rendicontazione con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo delle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo	Entità del contributo	Importo massimo del contributo
euro 5.000	50% delle spese ammissibili	euro 10.000

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

- Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014⁴;
 - b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bologna ed effettuino investimenti di cui al presente bando a favore della sede legale e/o unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in stato di difficoltà (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021);
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - g) abbiano assolto gli obblighi contributivi INPS e INAIL (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) non siano fornitori di beni e servizi a favore della Camera di commercio di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁵;
 - i) I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a g), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher.
2. Al fine di favorire una rotazione nell'accesso ai contributi per i processi di digitalizzazione, le imprese a cui sono stati assegnati contributi a valere sul "Bando voucher digitali Edizione 2024" della Camera di commercio di Bologna ed hanno presentato la relativa rendicontazione nei termini, non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando per l'annualità 2025. In caso di presentazione la domanda verrà considerata irricevibile, senza avviare l'analisi di merito.
 3. Non sono ammissibili richieste di contributo relative ad attività e/o investimenti su software e/o tecnologie per le quali le imprese, negli anni precedenti, abbiano già ricevuto contributi sui bandi voucher digitali di questa CCIAA.
 - 4. Il contributo verrà assegnato secondo le priorità definite all'art. 10.**
 5. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico, salvo diversa indicazione comunicata dall'impresa a mezzo pec.

ARTICOLO 5 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e/o servizi non possono essere soggetti beneficiari se già partecipano in qualità di fornitori per altre imprese che presentano domanda di contributo a valere sul presente bando.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono:
 - essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;

⁴ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.⁶

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) servizi di **consulenza e/o formazione** relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando.

La formazione deve prevedere almeno una durata minima di 8 ore, relativa a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, oltre che essere **strettamente connessa e propedeutica al progetto presentato**. Non ammissibile: formazione introduttiva alle tecnologie richiamate dal presente bando disponibile online.

Per **spese di consulenza ammissibili** si intendono gli oneri sostenuti per l'ottenimento analisi di fattibilità, verifiche tecniche, attività di progettazione, pianificazione, personalizzazione, che portano alla migliore soluzione per le necessità dell'impresa. Per consulenza si intende quindi l'insieme delle scelte tecniche e progettuali che sono state definite e condivise con l'impresa prima della realizzazione del progetto.

Le attività relative ad installazione, configurazione, integrazione, migrazione e avviamento sono attività realizzative, da considerarsi come acquisto di beni e servizi strumentali.

- b) acquisto, canoni e noleggi di **beni strumentali materiali e immateriali e di servizi strumentali**, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all'introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2 del presente Bando. In caso di introduzione in impresa di beni/attrezzature il cui utilizzo dipende dall'inserimento e dall'uso di un software dedicato/integrato che comporta la digitalizzazione del processo produttivo o di parte di esso, è ammissibile la spesa per il suddetto software. Il relativo titolo di spesa deve indicare separatamente il costo relativo al software dedicato/integrato rispetto al costo del bene/attrezzatura. In caso il costo del software sia ricompreso nel costo complessivo del bene, l'impresa dovrà produrre apposita relazione/documentazione tecnica da cui risulti la componente digitale del bene.

2. Spese non ammissibili:

La misura finanzia **solo ed esclusivamente** le tecnologie abilitanti previste dal bando in Elenco 1 ed Elenco 2. Tecnologie o attività accessorie necessarie all'adozione di tali tecnologie, come ad esempio aggiornamenti impiantistici, reti, investimenti hardware e/o software collegati, quando non sono esclusiva e specifica espressione della tecnologia del bando, **sono da scorporare in quanto espressamente non finanziabili**. In ogni caso **non sono finanziabili**:

- a) impianti telefonici ed acquisto di apparecchi telefonici (centralini, smartphone ecc.), attrezzature informatiche di base (a titolo esemplificativo e non esaustivo - pc, monitor, notebook, tablet, stampanti non 3D, server, router, sistemi operativi, pacchetti di office automation);
- b) siti web aziendali o loro parti accessorie come newsletter, mailing-list, live-chat, ecc;
- c) rate, acquisto finale e riscatto per leasing finanziario.

3. Sono in ogni caso escluse le spese per:

- d) trasporto, vitto e alloggio dei fornitori;
- e) importi per casse previdenziali addebitati dai professionisti;
- f) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;

⁶ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- g) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - h) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - i) la predisposizione della richiesta di contributo per il presente bando.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.
5. **Le spese ammissibili relative alle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 1 dovranno avere importo pari o superiore alle spese ammissibili relative alle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 2. Ove tale condizione non venga rispettata le spese di cui alle tecnologie Elenco 2 verranno ridotte al valore delle spese per tecnologie Elenco 1.**
6. **Nei preventivi, così come nelle fatture presentate in rendicontazione, è necessario che i costi di Consulenza e/o Formazione siano distinti da quelli relativi all'acquisto di Beni e/o Servizi strumentali. E' necessario presentare le spese e le attività del progetto sia in termini di descrizioni sia in termini di voci di costo. Le spese previste devono essere chiaramente riconducibili agli ambiti di intervento (Elenchi 1 e 2 dell'art. 2).**
7. **Tutte le spese devono essere fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 29 maggio 2026.**
8. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 7 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

REGIME DI AIUTO EX REG.UE N.2023/2831

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis "generale" (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	euro 300.000

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre anni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

REGIME DI AIUTO EX REG. UE N. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE (2024/3118)

I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi dei Regolamenti UE NN. 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella, considerando il triennio

precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013), modificato dal regolamento UE 2024/3118 del 16/12/2024	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	euro 50.000

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi, anche se non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti (in sigla RNA) <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, entro il limite massimo della copertura integrale di ciascun costo e a condizione che il cumulo sia ammesso anche dagli altri aiuti sulle stesse spese:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di voucher, a pena di esclusione, devono essere trasmesse esclusivamente **dalle ore 11:00 del 10/9/2025 alle ore 13:00 del 17/9/2025**, in modalità telematica, con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, attraverso lo sportello on line, all'interno della piattaforma Restart di Infocamere, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/>. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande e sarà resa disponibile la modulistica da allegare alla domanda.

Le domande di contributo in cui il modello di richiesta contributo risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame di merito dell'istanza. **La firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa richiedente non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.**

2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

- a) **MODELLO DI RICHIESTA CONTRIBUTO** scaricato da Restart al termine della compilazione;
- b) **MODULO DI DOMANDA**, disponibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Voucher digitali Edizione 2025", compilato in ogni sua parte, **che comprenda anche l'esposizione del progetto**:
 - dichiarazione possesso requisito di priorità di livello 1 (impresa femminile/giovanili/ rating di legalità/impresa assegnataria bando PID-Next) o livello 2 (tecnologia prioritaria);
 - **descrizione chiara ed esauriente dell'intervento proposto**;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'art. 2;
 - previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
 - eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, esso si riferisce;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie.

La mancata allegazione dei moduli di cui al presente punto 2) non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.

3. Alla domanda, per l'ammissibilità a contributo, dovranno essere inoltre allegati, tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo:

- i **PREVENTIVI DI SPESA**, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e firmato dal fornitore stesso.

Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo delle forniture, **come definito nell'articolo 6 comma 6**; **i preventivi di spesa non potranno essere antecedenti al 1 gennaio 2025** e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi. **Nei preventivi devono essere espliciti i costi di Consulenza, Formazione e acquisto di Beni e/o Servizi. Le offerte devono essere dettagliate per tutte le attività che verranno svolte dal fornitore, specificando i valori di costi e tempi per ogni singola attività. E' necessario che le singole attività che compongono Consulenza, Formazione e acquisto di Beni e Servizi Strumentali, siano dettagliate sia in termini di descrizioni e contenuti che in termini di costi.** Le spese previste per il progetto devono essere riconducibili agli ambiti di interventi indicati all'art. 2.

In caso di fatturazione già avvenuta al momento della presentazione della domanda, sarà necessario allegare sia i preventivi che le fatture del progetto.

- **AUTOCERTIFICAZIONE DEL FORNITORE** di consulenza e/o formazione inerente le tecnologie di cui all'Elenco 1, relativa a quanto previsto all'art. 10 comma 3 lettera c.
- il **"REPORT DI SELF-ASSESSMENT** di maturità digitale **Selfi4.0** – impresa" aggiornato nell'anno 2025, compilato sul sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it accedendo con il link/token ricevuto alla prima registrazione;

- nel caso di progetto riguardante le “p) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica”, **REPORT DI SELF-ASSESSMENT DI SOSTENIBILITÀ “SUSTAIN-ABILITY”** da realizzare e completare sul sito <https://esg.dintec.it/> entro la data di presentazione della domanda. In questo caso non sarà necessario allegare il report ottenuto online, ai fini della domanda sarà considerata la data di realizzazione del questionario registrata sul sito.
- 4. Con l’invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell’imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).
- 5. È obbligatoria l’indicazione di un unico **indirizzo PEC**, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e **tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda**. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell’anagrafica della domanda telematica e deve essere coincidente.
- 6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. I contributi sono assegnati prioritariamente:

- a) **alle domande ammissibili delle imprese femminili, delle imprese giovanili⁷, delle imprese in possesso del rating di legalità⁸ e delle imprese che sono risultate assegnatarie nel 2025 del Bando PID-Next⁹ che hanno completato l’intero percorso previsto con identico valore di priorità (livello 1).**

Nell’ambito di tale livello 1 le domande vengono riportate in graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e sono ammesse a contributo fino all’esaurimento del fondo disponibile. Al progetto collocato nell’ultima posizione utile prima dell’esaurimento del fondo viene assegnato l’importo residuo disponibile;

- b) **successivamente, in presenza di disponibilità residue, alle domande ammissibili con costi di progetto riferiti alle Tecnologie prioritarie.** Le tecnologie prioritarie hanno fra loro identica precedenza **(livello 2). Nell’ambito di tale livello 2 le domande vengono riportate in graduatoria secondo l’ordine cronologico** di presentazione delle stesse e sono ammesse a contributo fino all’esaurimento del fondo disponibile. Al progetto collocato nell’ultima posizione utile prima dell’esaurimento del fondo viene assegnato l’importo residuo disponibile.

2. **In seguito, in presenza di disponibilità residue, si procederà all’assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili (livello 3), in base all’ordine cronologico di invio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Anche per le imprese senza priorità, al progetto collocato nell’ultima posizione utile, prima dell’esaurimento del fondo, viene assegnato l’importo residuo disponibile.**

Una volta accertato l’esaurimento del fondo disponibile in base alle regole di cui sopra, non verrà attivata l’istruttoria delle ulteriori domande presentate.

⁷ In base all’art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell’11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche: le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne; le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne; le imprese individuali gestite da donne.

In base all’art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell’11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche: le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni; le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni; le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

⁸ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

⁹ Non è sufficiente aver ricevuto il provvedimento di concessione del contributo, l’impresa deve aver beneficiato per intero del percorso di first assessment digitale previsto dal bando (link: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/pid-next>)

3. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo i 3 livelli di cui al punto 1. del presente articolo e, all'interno di questi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua le seguenti verifiche:

- a) **effettiva presenza dei requisiti di priorità, se dichiarati** (impresa femminile, impresa giovanile, impresa con rating di legalità, impresa assegnataria bando Pidnext, e/o tecnologie prioritarie);
- b) **attinenza dell'intervento con le tecnologie di cui all'art. 2;**
- c) **verifica che l'impresa si avvalga, per i servizi di consulenza e/o formazione inerenti le tecnologie di cui all'Elenco 1, esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:**
 - Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE) – <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>;
 - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo [web: https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione](https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione));
 - ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2. Competenze ed esperienze dovranno vertere sulle tecnologie oggetto del progetto. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnologici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 6 comma 1, lett. b).

d) **coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2.**

4. Entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, l'Ufficio camerale competente, terminata la fase di valutazione, adotterà un provvedimento di concessione dell'agevolazione, mentre le esclusioni o riduzioni spese, debitamente motivate, verranno comunicate individualmente in corso di istruttoria. Nel caso in cui le comunicazioni procedurali alle imprese (richieste integrazioni, chiarimenti ecc.) riguardino oltre il 30% delle domande di contributo, con conseguente allungamento dell'attività istruttoria, il termine entro il quale dovrà essere approvata la graduatoria è elevato a 100 giorni dalla data di chiusura del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata via PEC.

5. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 6 comma 1, lettera a) e lettera b). In caso di spese ammesse superiori ad euro 20.000, il 70% sarà calcolato sull'importo di euro 20.000. Per l'erogazione del contributo intero in sede di rendicontazione dovranno essere dimostrati costi sostenuti pari ad almeno il doppio del contributo assegnato;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità (nel caso sia stato dichiarato in sede di domanda).
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali **variazioni**, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, a mezzo pec scrivendo alla Camera di commercio di Bologna all'indirizzo incentivi@bo.legalmail.camcom.it.

In fase di invio della richiesta di autorizzazione alla variazione, tutti i documenti trasmessi devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa assegnataria del contributo. Il nuovo preventivo/offerta e/o documenti di specifiche, emessi dal fornitore, devono essere firmati dal fornitore stesso, oltre che titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Non saranno autorizzate modifiche sostanziali al progetto iniziale approvato compreso il cambio della tecnologia di riferimento.

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. La liquidazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà entro 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni per richiesta documentazione e/o chiarimenti, dalla ricezione della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Rendicontazione Voucher digitali Edizione 2025", saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, tutti i moduli e gli allegati devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - a) **Modulo di rendicontazione spese** contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Rendicontazione Voucher digitali Edizione 2025"), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

- b) **copia delle fatture elettroniche** in formato xml o, per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica, copia della fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali è necessario indicare il **CUP** (Codice Unico di Progetto) risultante dall'atto di concessione, secondo le istruzioni fornite all'art. 13.
 - c) **copia dei pagamenti** effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, carta di credito, ecc.). Non sono ammissibili pagamenti con assegno bancario. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca (esempio stato 'eseguito', 'pagato') completa di codice CRO, in alternativa comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione. Le attestazioni di pagamento devono riportare il riferimento alla fattura e, in caso di pagamenti cumulativi, devono essere prodotte le distinte da cui risultino chiaramente gli importi oggetto del contributo del bando;
 - d) nel caso di attività **FORMATIVA**: dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;
 - e) nel caso di attività di **CONSULENZA**: evidenze dell'attività di consulenza attraverso una relazione tecnica/capitolato tecnico contenente il progetto, analisi di fattibilità tecnica, specifiche tecniche, schemi, layout, rapporti di sopralluoghi in azienda, od ogni altra documentazione tecnica prodotta dal fornitore che dia evidenza di quali scelte progettuali sono state inizialmente fatte e condivise con l'impresa e quali specifiche sono state definite, **NON** di come successivamente realizzate;
 - f) nel caso di acquisto di **BENI e SERVIZI**: evidenza di attrezzature, installazioni di impianti e/o software, integrazione, sviluppo, configurazioni e personalizzazioni, attraverso immagini degli impianti, schermate degli applicativi in uso, link a pagine web, rapporti d'intervento del fornitore od ogni altra documentazione che permetta il riscontro di come è stato implementato il progetto in impresa;
 - g) la **RELAZIONE FINALE** redatta dall'impresa, raccoglie la documentazione di Formazione, Consulenza, Beni e Servizi e, se presenti report, evidenza dei risultati già conseguiti o immediatamente attesi;
 - h) Report di self-assessment di maturità digitale compilato **"Selfi4.0" aggiornato dopo il completamento del progetto** (la compilazione è da realizzarsi sul portale nazionale dei PID www.puntoimpresadigitale.camcom.it accedendo con il link/token ricevuto alla prima registrazione) e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.
 - i) Nel caso di progetto riguardante la tecnologia "p) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica", realizzare il self-assessment di sostenibilità **"SUSTAIN-ability"** da aggiornare, dopo aver completato il progetto, sul sito <https://esg.dintec.it/> entro la data di rendicontazione. In questo caso non sarà necessario allegare il report ottenuto online, ai fini della rendicontazione sarà considerata la data di realizzazione del questionario registrata sul sito.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il giorno **29 maggio 2026**, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di **10 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Il contributo potrà essere erogato solo a condizione che, al momento della presentazione della rendicontazione, il progetto sia stato concluso e le tecnologie risultino attive. Qualora il progetto non sia interamente concluso in ogni sua parte e/o attività e funzionante al momento della presentazione della rendicontazione il contributo sarà revocato. **Non saranno accordate proroghe per ultimare i progetti.**

ARTICOLO 13 – INDICAZIONE CUP

Il presente regolamento fa riferimento alla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n. 41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1°giugno 2023 – “le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”.

L'art. 1, comma 479, della legge 213/2023 ha modificato il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legge n. 13/2023 ed esonerato in determinati casi dall'obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche. Il nuovo comma 7, come sostituito dalla Legge di bilancio 2024, prevede che l'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

Le fatture emesse prima della data di concessione, o che comunque risultino emesse senza l'indicazione del CUP, potranno essere regolarizzate secondo le modalità di seguito riportate.

Fatture elettroniche - Il beneficiario dell'incentivo potrà regolarizzare la fattura elettronica secondo una di queste modalità, in alternativa tra di loro:

- mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. In questo caso, il concessionario/committente può, senza procedere alla materializzazione analogica della prima fattura e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SDI;
- mediante l'emissione di un'autofattura (con importo 0,00) come integrazione della fattura precedentemente emessa non indicante il CUP e che preveda tale indicazione, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019;
- stampando il documento di spesa apponendo una scritta indelebile riportante il CUP e la misura di agevolazione camerale cui si riferisce. Tale stampa dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA).

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l'associazione del CUP al contributo assegnato.

Fatture estere - In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica

attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Fatture cartacee - In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento al CUP può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica - Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione. In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) dell'art. 4, comma 1;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto all'art. 12;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
 - g) mancata conclusione del progetto e attivazione delle tecnologie entro il termine di cui all'art. 12, ultimo comma.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è un funzionario individuato dal dirigente responsabile e reso noto sul sito internet www.bo.camcom.gov.it.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
- Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
- Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta pid@bo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

APPENDICE – TECNOLOGIE

Nel testo che segue vengono fornite **precisazione, dettagli, esempi e definizioni per alcune delle tecnologie del presente bando**. Si illustrano inoltre **interventi Ammissibili e Non**.

Vengono date le **definizioni di “consulenza”, “realizzazione” e “formazione”**.

1. Definizioni tecnologie

a) Intelligenza artificiale

Rientrano in questa tecnologia specifiche applicazioni sviluppate per le necessità dell'impresa che riguardano:

- Machine Learning, per la creazione di sistemi che apprendano o migliorino le performance in base ai dati che utilizzano (es. sistemi per la sicurezza informatica);
- Deep Learning, per la creazione di sistemi predittivi, il riconoscimento di pattern, o di sistemi che apprendano in modo automatico o migliorino le performance in base ai dati che utilizzano (es. applicazioni per la diagnostica, per la prototipazione rapida);
- Natural Language Processing, per la comprensione, l'interpretazione e l'utilizzo del linguaggio umano (es. utilizzo di comandi vocali per automatismi);
- Computer vision, per l'interpretazione, la comprensione, l'elaborazione in ambito visivo (es. rilievo e gestione di difettosità in linee produttive).

a.1) I progetti presentati su questa tecnologia dovranno necessariamente specificare:

- la pianificazione e la progettazione, quale base dati dell'impresa, quale scelta e costruzione del modello d'interpretazione;
- come verrà svolta la verifica e la convalida del modello;
- come verrà implementato, con quale monitoraggio.

a.2) I software o le tecnologie che comprendono il supporto nativo dell'AI per le loro funzionalità, mantengono la loro tecnologia di scopo ed il loro ambito, ai fini del bando non sono considerabili investimenti di tecnologia AI. Come esempio: Microsoft ha aggiunto il supporto di Copilot (AI) alla sua suite Office. Tale miglioramento non cambia applicazione e finalità del software che rimane una suite di Office automation, dunque non considerabile come investimento di tecnologia AI. Ulteriore esempio: un impianto telefonico con AI integrata rimane un'impianto telefonico, non è dunque considerabile e finanziabile come tecnologia AI.

a.3) Non ricadono nella tecnologia AI le applicazioni legate alla promozione, ricerca e fidelizzazione di clienti, o per ottimizzazione di applicazioni e servizi web con fini promozionali e/o con attività di SEO/SEM, finalità da considerarsi proprie della tecnologia di Elenco 2 "programmi di digital marketing".

a.4) Non finanziabili applicazioni dell'AI sotto forma di chatbot o di elaborazione del linguaggio naturale se la complessità di prodotti/servizi offerti dall'impresa è limitata a meno di 20 articoli/prodotti/servizi.

b) Soluzioni di cyber security e business continuity

Progetti che per l'impresa identifichino il perimetro e i rischi, il piano di protezione, i meccanismi di detenzione, le procedure di risposta in caso d'incidente, le modalità di recupero di dati e della

operatività dopo un eventuale attacco o incidente. Sono comprese le valutazioni di vulnerabilità per applicazioni, impianti, reti e infrastrutture, IoT, attraverso la realizzazione di vulnerability assessment, penetration testing, ecc. Sono compresi la definizione di sistemi per il rilevamento dell'attacco, per la data protection ed il recovery, ed anche soluzioni che ricorrano a centri SOC - Security Operation Center. Come specificato nell'art.6, comma 2, non sono spese ammissibili quelle per la sostituzione di attrezzature informatiche con nuove, più avanzate, che comportano intrinseci miglioramenti di efficienza e sicurezza, naturalmente determinati dall'evoluzione delle tecnologie. Non sono finanziabili i gruppi di continuità di energia elettrica (es. UPS).

p) Soluzione tecnologiche per la transizione ecologica

In questa tecnologia sono compresi interventi di digitalizzazione che migliorino la sostenibilità di processi, prodotti e servizi dell'impresa attraverso l'utilizzo o la combinazione di tecnologie di Elenco 1 o in via complementare di tecnologie di Elenco 2. Le tecnologie digitali impiegate rimangono nelle categorie di appartenenza, continuando ad essere comprese in Elenco 1 o Elenco 2 a seconda della tecnologia, non dell'applicazione o dei benefici finali che porteranno. Esempi. **Processi:** l'uso di gemelli digitali per simulazioni, ottimizzazioni e programmazioni di minor impatto di attività o utilizzo di macchinari ad alto consumo energetico. **Prodotti:** nello sviluppo o ridisegno di nuovi prodotti, utilizzo del supercalcolo per individuare le migliori soluzioni strutturali e/o di combinazioni di materiali ecosostenibili o riciclabili. **Servizi:** applicativi integrati con i gestionali aziendali per la programmazione e l'ottimizzazione dei percorsi di consegna, ritiro o erogazione di servizi, per la massima efficacia e il minor impatto, o sviluppo di piattaforme online dedicate a fornire servizi di riuso di contenitori e/o prodotti, o alla loro condivisione. **Rimangono in ogni caso necessarie** analisi d'impatto ambientale, energetiche, di sostenibilità che valutino l'impresa nel suo complesso e che, in questo quadro, collochino l'intervento proposto, la priorità, i suoi concreti vantaggi, i risultati attesi. Effetti e ritorni del progetto per l'ambiente devono essere oggettivamente misurati, resi evidenti, quantificati e costificati - oltre che verificabili - messi a confronto con i costi dell'investimento che s'intraprende insieme a tutti i suoi oneri d'utilizzo, con precise analisi indipendenti pre e post intervento, non solo attraverso il mero risultato di questionari/assessment. Esempio di non ammissibilità: progetti che puntano in maniera preponderante sulle tecnologie di Elenco 2 come lo Smart working, pur perseguendo anche il minor impatto ambientale che i minori spostamenti di dipendenti determinano, non soddisfano i requisiti del bando. Finanziabili i software commerciali per la valutazione del Ciclo di vita di prodotti/processi/servizi/attività (Life Cycle Assessment - LCA) sviluppati e applicati secondo le attuali norme di riferimento, meglio se integrati con altri applicativi in uso all'impresa. Non finanziabili valutazioni e analisi che non supportino e trovino concreta applicazione in un progetto di digitalizzazione per il miglioramento della sostenibilità di prodotti/processi/servizi realizzato nell'impresa. Non finanziabili le certificazioni ambientali di prodotto (EDP e relativi software), le certificazioni degli studi LCA, ed in generale le certificazioni richiamate dal bando (art. 6, comma 3).

2. Definizioni e requisiti della Consulenza, distinzione con le attività Realizzative

Consulenza

Per CONSULENZA si intendono tutte le attività di analisi di fattibilità, di verifiche tecniche, di progettazione, di pianificazione, che portano all'individuazione della soluzione migliore per le necessità dell'impresa definendo il **progetto/capitolato tecnico** condiviso con il cliente.

La successiva realizzazione del progetto comprende tutte le attività d'installazione, personalizzazione, configurazione, sviluppo, programmazione, aggiornamento, integrazione, migrazione, avviamento, svolte

su software, strumentazioni, attrezzature, tecnologie, applicativi o pagine web. **Tali attività realizzative sono da considerare acquisto di beni e servizi**, non CONSULENZA che rimane attività progettuale.

Come esempio esplicativo della differenza fra le due attività, è possibile un parallelismo con la costruzione di un edificio: tutta l'iniziale attività di progettazione è da considerare CONSULENZA, mentre l'edificazione dell'immobile - la realizzazione del progetto - sarà attività REALIZZATIVA.

È necessario che per la domanda le due attività siano chiaramente distinte, dettagliate come descrizione di tutti i contenuti, specificando tutte le azioni previste, con tempi e costi.

Per la domanda di contributo l'attività di CONSULENZA, se parte del progetto, deve essere ben definita per AMBITO e per CONTENUTI. Dovrà chiaramente specificare:

- a) quali tecnologie o software già di proprietà del cliente saranno valutati, quali nuove tecnologie o software sono da valutare, quali integrazioni previste
- b) che risultati s'intendono raggiungere, in quali tempi, con che pianificazione
- c) come si svilupperanno gli interventi: elenco dettagliato dei contenuti, ore e costi previsti per ogni singola attività
- d) come i risultati della Consulenza saranno forniti al cliente (eventuale Capitolato tecnico, che specifiche, quale documentazione)

Il CONSULENTE, a conclusione della sua attività di analisi, consegnerà all'impresa una accurata relazione tecnica o capitolato che definisce la successiva attività di digitalizzazione. Tale relazione tecnica/capitolato tecnico - in forma scritta - contiene studi di fattibilità, scelte tecniche, analisi, specifiche, dettagli di progettazione, rapporti di sopralluoghi in azienda, allegati tecnici, come potrà essere pianificato, realizzato, da chi, con quali modalità. La relazione tecnica/capitolato tecnico è la migliore soluzione che il consulente prospetta e condivide con l'impresa. La relazione tecnica/capitolato tecnico rappresenta dunque la soluzione progettuale individuata inizialmente, ed è il documento che dovrà essere presentato dall'impresa nella rendicontazione del progetto.

Formazione

L'attività di FORMAZIONE, se presente, dovrà essere definita su quali argomenti si svilupperà, con che pianificazione, giorni/ore previste per argomento, quali destinatari dell'impresa coinvolti, che relatori.

Deve essere attinente alla/e tecnologia/e prescelta dall'impresa,

Non ammissibile: la formazione genericamente e meramente introduttiva sulle tecnologie, reperibile anche online.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi